



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti (2001)

contiene la disciplina della responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti, settore del diritto internazionale che attiene alla fase patologica dei rapporti internazionali

I LAVORI DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE (CDI)

Il tema della responsabilità internazionale dello Stato ha occupato i lavori della CDI per più di 40 anni fino all'adozione del Progetto di articoli nel 2001, ovvero di un testo che non è divenuto una Convenzione di Codificazione. Questa veste è il frutto della scelta dell'Assemblea Generale (AG), dipesa dagli esiti del dibattito svoltosi in seno alla Commissione prima e all'AG nell'autunno del 2001 (vi era contrapposizione tra Paesi in via di sviluppo e Paesi occidentali).

Nella **risoluzione 56/83 del 12.12.2001**, l'AG, prendendo atto della conclusione dei lavori della CDI, ha solo **raccomandato il Progetto di articoli all'attenzione degli Stati** precisando che con ciò non intendeva pregiudicare la futura adozione della Convenzione.

L'AG intendeva verificare quali reazioni il Progetto avrebbe suscitato nelle relazioni internazionali e dinanzi alle giurisdizioni internazionali dando tempo allo stesso di acquisire autorevolezza.

Le regole sulla responsabilità internazionale degli Stati

- **Primarie:** stabiliscono regole di condotta;
- **Secondarie:** contemplan le conseguenze delle violazioni delle norme primarie

Il Progetto di articoli si propone di sviluppare la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole secondarie sulla responsabilità degli Stati, mentre tralascia le norme primarie che stabiliscono obblighi di condotta; si occupa solo delle conseguenze della violazione delle norme primarie.

Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati si propone di:

- a) codificare le condizioni alle quali lo Stato può essere considerato autore di un illecito internazionali;
- b) disciplinare le conseguenze sul piano giuridico dell'illecito tra lo Stato che lo commette e quello che lo subisce.

La nozione di responsabilità internazionale

fa riferimento ad una “**nuova relazione giuridica**”, ossia a tutti quei nuovi rapporti di diritto e obbligo che sorgono a seguito della violazione di un obbligo internazionale tra lo Stato autore dell’illecito, lo Stato specialmente leso e, eventualmente, tutti gli Stati della comunità internazionale.

Il Progetto di articoli non intende essere esaustivo

Ai sensi **dell'art. 56** del Progetto (Questioni concernenti la responsabilità di uno Stato non regolate dai presenti articoli):

Le norme di diritto internazionale applicabili continuano a disciplinare le questioni concernenti la responsabilità di uno Stato per un atto internazionalmente illecito nella misura in cui tali questioni non sono regolate da questi articoli.

Gli Stati non avevano trovato un accordo su diversi punti per cui l'ultimo relatore speciale, James Crawford, ha fatto in modo che l'ultima redazione del progetto venisse notevolmente semplificata.

Il Progetto di articoli è diviso in quattro parti:

I parte) fatto illecito dello Stato

Si occupa:

- dei requisiti affinché sorga la responsabilità internazionale dello Stato;
- delle cause di esclusione dell'illecito

Il Progetto di articoli è diviso in quattro parti (segue):

II parte) contenuto della responsabilità internazionale dello Stato

- disciplina le conseguenze dell'illecito:
 - cessazione
 - garanzie di non ripetizione
 - riparazione

Il Progetto di articoli è diviso in quattro parti (segue):

III parte) attuazione delle responsabilità internazionale dello Stato:

- quali Stati possono reagire all'illecito;
- chi può invocare la responsabilità internazionale e con quali modalità;
- chi può adottare e con quali modalità le contromisure

IV parte) disposizioni generali

PRINCIPI GENERALI

ART. 1: RESPONSABILITÀ DI UNO STATO PER I SUOI ATTI INTERNAZIONALMENTE ILLECITI

“Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale”.

Stabilisce che il compimento di un illecito comporta che lo Stato subisca conseguenze.

Illeciti che determinano la responsabilità dello Stato nei confronti di una pluralità di Stati e della C.I. nel suo complesso

CIG caso *Barcelona Traction* (1970):

*“una distinzione essenziale deve essere istituita tra gli obblighi di uno Stato nei confronti della Comunità internazionale nel suo insieme e quelli che sorgono nei confronti solo di un altro Stato nel campo della protezione diplomatica. Per la loro stessa natura i primi concernono tutti gli Stati alla luce dell’importanza dei diritti coinvolti. **Tutti gli Stati possono essere considerati titolari di un interesse giuridico alla loro protezione.** Si tratta degli obblighi erga omnes.*

ART. 2: ELEMENTI DI UN ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO DI UNO STATO (concezione dualistica)

Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in un'**azione** o in un'**omissione**:

- a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
- b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.

Regime di responsabilità oggettiva relativa

Lo Stato risponde di qualsiasi violazione dei suoi organi a meno che non dimostri l'impossibilità di osservare l'obbligo.

Non viene **mai menzionata** la responsabilità per **colpa**.

L'eventuale rilevanza di elementi soggettivi come il dolo dipende dalle norme primarie, di cui il Progetto di articoli non si occupa.

I ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'ILLECITO

Imputabilità di un comportamento individuale allo Stato.

Quali sono i criteri per attribuire un comportamento allo Stato?

L'imputazione è una questione giuridica. Bisogna individuare quali comportamenti individuali o collettivi presentano un legame rilevante con lo Stato sul piano giuridico internazionale.

REGOLE CHE PRESIEDONO ALL'ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO (ARTT. 4-11)

ART. 4 COMPORTAMENTO DI ORGANI DI UNO STATO

È imputabile allo Stato il comportamento dei suoi organi, sia che esercitino funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualunque sia la loro posizione nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la loro posizione di organi del governo centrale o periferico.

ART. 4 COMPORTAMENTO DI ORGANI DI UNO STATO

Secondo questa disposizione quando il diritto internazionale fa riferimento allo Stato-organizzazione di governo, considera **organi** tutti **gli individui che svolgono la loro attività per lo Stato.**

ART. 4.2:

Un organo include qualunque persona o ente che goda di tale *status* in base al diritto interno dello Stato.

ART. 5 COMPORAMENTO DI PERSONE O ENTI CHE ESERCITANO PREROGATIVE DELL'AUTORITÀ DI GOVERNO

Viene attribuita allo Stato la responsabilità del comportamento di entità che pur non essendo formalmente organi dello Stato esercitano un potere di governo sulla base di un'abilitazione data dal diritto di tale Stato.

ART. 6 COMPORTAMENTO DI ORGANI MESSI A DISPOSIZIONE DI UNO STATO DA UN ALTRO STATO

Sono imputate allo Stato condotte di organi messi a disposizione da un altro Stato (prestito di organi). Gli organi posti a disposizione devono agire nell'esercizio di funzioni dello Stato a disposizione dei quali sono posti.

ART. 7 ECCESSO DI POTERE O COMPORTAMENTO CONTRARIO AD ISTRUZIONI

Sono da attribuire allo Stato anche comportamenti dei suoi organi che eccedono rispetto alle funzioni loro conferite o contravvengono le istruzioni ricevute. In questo caso il diritto internazionale non tiene conto del fatto che l'attività dell'organo è posta in essere fuori dalla sua attribuzione. Ciò anche per tutelare l'affidamento reciproco tra gli Stati.

ART. 8 COMPORAMENTO SOTTO LA DIREZIONE O IL CONTROLLO DI UNO STATO

Viene attribuito allo Stato il comportamento di una persona o gruppo di persone se queste abbiano agito seguendo le istruzioni dello Stato o sotto la sua direzione e controllo.

Difficile da dimostrare è che il privato abbia agito sotto la direzione o il controllo di un altro Stato (la giurisprudenza internazionale ha fornito interpretazioni contrastanti della nozione di controllo).

NOZIONE DI CONTROLLO DI UNO STATO

Nel caso del 1986 relativo a atti militari e paramilitari degli Stati Uniti contro il Nicaragua, la CIG, chiamata ad accertare se la condotta dei *contras* potesse essere attribuita agli Stati Uniti, si è concentrata sulla **nozione di controllo**.

La CIG ha ritenuto gli USA responsabili della **direzione, pianificazione e supporto** dato ai *contras*, ma ha rigettato la tesi del Nicaragua secondo cui tutte le condotte poste in essere dai *contras* fossero attribuibili agli USA. Nonostante il finanziamento e altre forme di sostegno, mancava la prova che gli USA avessero esercitato un tale grado di controllo sulle operazioni da giustificare la equiparazione dei *contras* a organi dello Stato. Era infatti ben possibile che singole operazioni nell'ambito delle quali era stato violato il d.i. umanitario fossero state condotte dai *contras* autonomamente e senza controllo USA.

**ART. 9 COMPORTAMENTO IN ASSENZA O IN
MANCANZA DI AUTORITÀ UFFICIALI**

**ART. 10 COMPORTAMENTO DI UN
MOVIMENTO INSURREZIONALE O DI ALTRO
MOVIMENTO**

ART. 11 COMPORTAMENTO RICONOSCIUTO E ADOTTATO DA UNO STATO COME PROPRIO

Uno Stato può essere chiamato a rispondere del comportamento di privati quando non abbia adottato tutte le misure necessarie a prevenire e reprimere un atto che determini la violazione di un obbligo internazionale (es. caso del personale diplomatico a Teheran, *United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran - United States of America v. Iran*, sentenza del 24.05.1980).

II ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'ILLECITO

ART. 12: La violazione di una norma di d.i. può avvenire sia attraverso azioni, sia attraverso omissioni.

Nel caso del personale diplomatico detenuto nell'ambasciata statunitense a Teheran, la responsabilità dell'Iran derivava anche dal non aver adottato delle misure volte tutelare l'Ambasciata americana e il personale.

La determinazione dell'illiceità è regolata dal diritto internazionale e non dal diritto interno.

Articolo 32 - Irrilevanza del diritto interno

Lo Stato responsabile non può avvalersi delle disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per il mancato rispetto dei propri obblighi ai sensi di questa parte.

Uno Stato non può invocare il suo diritto interno come motivo per giustificare il mancato rispetto degli obblighi internazionali.

LE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO

Le circostanze di esclusione dell'illecito fanno venir meno l'insorgere della responsabilità internazionale rispetto ad un fatto illecito attribuito allo Stato.

Rimane comunque fermo il carattere vincolante della norma violata, ne viene solo sospesa l'efficacia nei limiti richiesti dall'operare dell'esimente.

LE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO

Sono disciplinate al **capitolo V della parte I** del Progetto di articoli del 2001 (**artt. 20-27**), nonché con riguardo alle OO.II. dal capitolo V della parte I del relativo Progetto di articoli del 2011.

La CIG ha ritenuto che alcune circostanze esimenti indicate nel Progetto di articoli corrispondano al diritto consuetudinario.

Inoltre, speciali circostanze esimenti sono rinvenibili in trattati multilaterali che pongono obblighi *erga omnes*, come i trattati a tutela dei diritti umani.

Ipotesi in cui le circostanze esimenti **non possono essere invocate**:

In alcune ipotesi le circostanze esimenti **non possono essere invocate** se:

- i) sono state violate norme imperative (art. 26, salvo la legittima difesa);
- ii) la circostanza esimente è stata occasionata dallo Stato che la invoca (artt., 23.2, 24.2, 25.2)
- iii) sono giustificate in ragione del rispetto del diritto interno (artt. 3 e 32)

ART. 20 CONSENSO DELLO STATO

“Il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un atto determinato esclude l’illiceità di tale atto nei confronti del primo Stato sempre che l’atto medesimo resti nei limiti del consenso”.

Deve essere preventivo e prestato su un diritto disponibile da un organo abilitato a manifestare la volontà dello Stato o riconosciuto sul piano internazionale (es. Somalia; Peacekeeping operations).

ART. 21 LEGITTIMA DIFESA

“L’illiceità di un atto di uno Stato è esclusa se l’atto costituisce una misura lecita di legittima difesa presa in conformità alla Carta delle Nazioni Unite”.

Solo se esercitata in conformità all’art. 51 della Carta ONU.

ART. 22 CONTROMISURE IN RISPOSTA A UN ATTO ILLECITO INTERNAZIONALE

“L’illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale nei confronti di un altro Stato è esclusa se e nella misura in cui tale atto costituisce una contromisura presa contro quest’ultimo Stato conformemente al capitolo II della Parte III”.

In particolare, se conforme alla Carta delle Nazioni Unite, dunque non contraria al divieto di utilizzo della forza.

ART. 23 FORZA MAGGIORE

*“1. L’illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo di tale Stato è esclusa se l’atto è dovuto a forza maggiore, che è il verificarsi di una **forza irresistibile** o di un **avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile, nelle circostanze, agire in conformità all’obbligo.***

2. Il paragrafo 1 non si applica se: a) La situazione di forza maggiore è da attribuirsi, sia in via esclusiva che in combinazione con altri fattori, alla condotta dello Stato che la invoca; o b) Lo Stato ha accettato il rischio che quella situazione poteva verificarsi”.

L’atto è inconsapevole, l’autore perde il controllo.

ART. 24 DISTRESS (ESTREMO PERICOLO)

1. *L'illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale di uno Stato è escluso se l'autore di quell'atto **non ha ragionevolmente nessun altro mezzo**, in una situazione di estremo pericolo, per salvare la propria vita o quella delle altre persone affidate alle sue cure.*

2. *Il paragrafo 1 non si applica: a) se la situazione di estremo pericolo è dovuta, unicamente o unitamente ad altri fattori, al comportamento dello Stato che la invoca; o b) se tale atto è suscettibile di creare un pericolo comparabile o più grave.*

L'autore è consapevole di violare una norma internazionale, ma è l'unico modo per salvare la propria vita o quella delle persone affidate alle sue cure.

Questa condizione è soggetta al principio di proporzionalità

ART. 25 STATO DI NECESSITÀ

1. *Lo Stato non può invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell'illiceità di un atto non conforme ad uno dei suoi obblighi internazionali se non quando tale atto: a) costituisca per lo Stato l'**unico mezzo per proteggere un interesse essenziale** contro un **pericolo grave ed imminente**; e b) non leda gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste, oppure della comunità internazionale nel suo complesso.*

2. *In ogni caso, lo stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di esclusione dell'illiceità se: a) l'obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità; o b) lo Stato ha contribuito al verificarsi della situazione di necessità.*

ART. 25 STATO DI NECESSITÀ

Formulazione negativa

Necessità: non sussiste altro mezzo per salvaguardare un interesse essenziale rispetto ad un pericolo grave e imminente

Proporzionalità: non compromette un interesse essenziale di un altro Stato/i rispetto a cui/ai quali l'obbligo sussiste o della c.i.

Articolo 26 Rispetto di norme imperative

Nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale.

Articolo 27 Conseguenze dell'invocazione di una causa di esclusione dell'illiceità

L'invocare una causa di esclusione dell'illecito in conformità col presente capitolo non pregiudica:

- a) Il rispetto dell'obbligo in questione, se e nella misura in cui la causa di esclusione dell'illiceità non sussiste più;
- b) La questione dell'**indennizzo** per ogni perdita effettiva causata dall'atto in questione.